

COMUNE DI QUINTANO

Provincia di Cremona

PARERE

**DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2020 2022
E DOCUMENTI ALLEGATI**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Michele Luccisano

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 9 aprile 2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, del Comune di Quintano unitamente agli allegati ricevuti con messaggi di posta elettronica ordinaria nel periodo dal 7 al ___ aprile 2020 e visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL);
- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati;
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto legge 8 marzo 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*";
- visto il proprio precedente verbale n. 2 del 7 aprile 2020 comprendente il parere sulla proposta di variazione (in esercizio provvisorio) all'annualità 2020 del bilancio 2019-2021;

presenta

l'allegata Relazione che comprende il parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 e sugli altri atti di programmazione, del Comune di Quintano che forma parte integrante e sostanziale di questo verbale.

9 aprile 2020

L'ORGANO DI REVISIONE
Dr. Michele Luccisano
(*Documento firmato digitalmente*)

SOMMARIO

PREMESSE E VERIFICHE PRELIMINARI	pag. 5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	pag. 6
DOMANDE PRELIMINARI	pag. 6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	pag. 7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	pag. 7
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	pag. 9
• <i>Riepilogo generale entrate e spese per titoli</i>	pag. 9
• <i>Fondo pluriennale vincolato (FPV)</i>	pag. 11
• <i>Previsioni di cassa</i>	pag. 11
• <i>Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022</i>	pag. 14
• <i>Entrate e spese di carattere non ripetitivo</i>	pag. 17
• <i>La Nota integrativa</i>	pag. 17
VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI	pag. 17
• <i>Verifica della coerenza interna</i>	pag. 17
- <i>Verifica del contenuto informativo ed illustrativo del DUP</i>	pag. 17
- <i>Strumenti obbligatori di programmazione di settore</i>	pag. 17
- <i>Programma triennale lavori pubblici</i>	pag. 17
- <i>Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi</i>	pag. 17
- <i>Programmazione triennale fabbisogni del personale</i>	pag. 19
- <i>Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'articolo 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98</i>	pag. 19
- <i>Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'articolo 2, comma 594, della legge n. 244/2007</i>	pag. 20
- <i>Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari</i>	pag. 20
• <i>Verifica della coerenza esterna</i>	pag. 20
- <i>Equilibri di finanza pubblica</i>	pag. 20
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI 2020-2022	pag. 21
A) ENTRATE	pag. 21
• <i>Entrate da fiscalità locale - Premessa</i>	pag. 21
- <i>Addizionale Comunale all'Irpef</i>	pag. 22
- <i>Addizionale comunale Irpef</i>	pag. 22
- <i>Imu</i>	pag. 22
- <i>Tari</i>	pag. 22
- <i>Altri tributi comunali</i>	pag. 24
- <i>Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria</i>	pag. 24
• <i>Entrate da proventi per permessi di costruire e relative sanzioni</i>	pag. 24
• <i>Sanzioni amministrative da codice della strada</i>	pag. 25
• <i>Proventi dei beni dell'ente</i>	pag. 25

• <i>Proventi dei servizi pubblici</i>	pag. 26
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	pag. 27
• <i>Spese di personale</i>	pag. 27
• <i>Spese per incarichi di collaborazione autonoma</i>	pag. 28
• <i>Spese per acquisto beni e servizi</i>	pag. 28
• <i>Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)</i>	pag. 28
• <i>Fondo di riserva di competenza</i>	pag. 30
• <i>Fondi per spese potenziali</i>	pag. 30
• <i>Fondo di riserva di cassa</i>	pag. 31
• <i>Fondo di garanzia dei debiti commerciali</i>	pag. 31
ORGANISMI PARTECIPATI	pag. 32
• <i>Adeguamento statuti</i>	pag. 33
• <i>Accantonamento a copertura di perdite</i>	pag. 33
• <i>Attuazione della ricognizione ordinaria delle partecipazioni e della revisione straordinaria</i>	pag. 33
• <i>Razionalizzazione periodica delle partecipazioni</i>	pag. 33
• <i>Garanzie rilasciate</i>	pag. 34
• <i>Spese di funzionamento e gestione del personale</i>	pag. 34
SPESE IN CONTO CAPITALE	pag. 34
• <i>Finanziamento spese in conto capitale</i>	pag. 34
• <i>Investimenti senza esborsi finanziari</i>	pag. 35
• <i>Limitazioni acquisti immobili etc.</i>	pag. 35
INDEBITAMENTO	pag. 36
• <i>Premessa</i>	pag. 36
• <i>Interessi passivi e oneri finanziari diversi</i>	pag. 36
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	pag. 37
• <i>Premessa</i>	pag. 37
CONCLUSIONI	pag. 37

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione del Comune di Quintano (CR) nominato per il triennio 17 febbraio 2019-16 febbraio 2022 con deliberazione consiliare n. 2 del 12 febbraio 2019,

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D. Lgs.118/2011;
- che ha ricevuto nel periodo tra il 7 e il 9 aprile 2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla Giunta comunale in data 10 marzo 2020 con deliberazione n. 19, completo degli allegati obbligatori previsti dalla legge e necessari per il controllo;

Tutto ciò premesso e tenuto conto:

- a) delle disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- b) dello statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- c) del regolamento comunale di contabilità;
- d) dei regolamenti relativi ai tributi comunali;
- e) dell'articolo 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che ha prorogato al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali per il triennio 2020-2022;
- f) del parere del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

L'Organo di revisione ha effettuato le verifiche che seguono nel testo di questa Relazione al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Quintano registra una popolazione al 1° gennaio 2019 di 913 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'articolo 162, comma 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.L.gs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'articolo 163 del TUEL

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022 e degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 al D.L.gs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.L.gs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'articolo 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" di cui all'articolo 18-bis, del D.L.gs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente ha deliberato e previsto di deliberare (per i tributi di competenza consiliare), modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali; in particolare ha previsto di istituire per il 2020 l'addizionale comunale Irpef.

L'Ente ha adottato il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'articolo 2, comma 594 e segg., della legge n. 244/2007 (indicato nel Dup).

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del

pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, prevista dall'articolo 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'Organo consiliare ha approvato con delibera n. 12 del 9 aprile 2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'Organo di revisione formulata con verbale n. 4 del 2 aprile 2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 così distinto ai sensi dell'articolo 187 del TUEL:

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	193.154,97
di cui:	
a) Fondi vincolati	34.451,80
b) Fondi accantonati	70.528,22
c) Fondi destinati ad investimento	12.146,77
d) Fondi liberi	76.028,18
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	193.154,97

L'ente ha allegato ai documenti di bilancio il prospetto dell'avanzo d'amministrazione presunto dell'esercizio 2019 che è stato così rappresentato:

Risultato di amministrazione	
	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	143.838,73
di cui:	
a) Fondi vincolati	25.010,53
b) Fondi accantonati	80.928,66
c) Fondi destinati ad investimento	5.079,15
d) Fondi liberi	32.820,39
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	143.838,73

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2017	2018	2019
Disponibilità:	197.617,70	175.043,53	98.244,05
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'articolo 162 del TUEL; pur tuttavia e in considerazione del fatto che lo schema di bilancio è stato redatto non potendo tenere conto delle conseguenze che deriveranno dalla contingente situazione di crisi determinata dai provvedimenti urgenti approvati dal Governo per contrastare il contagio da coronavirus, l'Organo di revisione segnala all'ente la necessità:

- a) in via prudenziale di limitare i provvedimenti di spesa a quelli assolutamente necessari per garantire la regolarità dei servizi essenziali da assicurare alla Comunità;
- b) di monitorare la gestione con ogni possibile attenzione allo scopo di evitare il determinarsi di squilibri di bilancio e le insufficienze di cassa;
- c) di adottare in corso d'anno tutti i provvedimenti di variazione al bilancio che siano valutati necessari ad assicurare il mantenimento degli equilibri.

Dei risultati dell'attività che sarà svolta in relazione ai punti indicati alle precedenti lettere a), b) e c), l'Organo di revisione chiede di essere tempestivamente informato.

Con le riserve che precedono, l'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi articolo 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	93.000,57	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	175.043,53	98.244,05	-	-
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	117.301,82	previsione di competenza previsione di cassa	418.301,00 390.627,00	463.215,00 379.483,55	447.715,00	447.715,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	18.732,78	previsione di competenza previsione di cassa	63.087,84 109.580,68	61.224,50 79.957,28	60.724,40	60.724,40
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	14.461,67	previsione di competenza previsione di cassa	129.762,00 132.888,64	107.800,00 108.719,04	113.400,00	111.900,00
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	70.000,00	previsione di competenza previsione di cassa	675.500,00 675.500,00	72.097,90 142.097,90	60.500,00	60.500,00
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	-	-
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	-	previsione di competenza previsione di cassa	240.000,00 240.000,00	- -	-	-
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	previsione di competenza previsione di cassa	5.164,57 5.164,57	224.205,60 224.205,60	224.205,60	224.205,60
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.480,00	previsione di competenza previsione di cassa	144.500,00 144.500,00	154.500,00 156.980,00	154.500,00	154.500,00
	TOTALE TITOLI	222.976,27	previsione di competenza previsione di cassa	1.676.315,41 1.698.260,89	1.083.043,00 1.091.443,37	1.061.045,00	1.059.545,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	222.976,27	previsione di competenza previsione di cassa	1.769.315,98 1.873.304,42	1.083.043,00 1.189.687,42	1.061.045,00	1.059.545,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal (2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI							
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI DELL'ANNO			PREVISIONI DELL'ANNO 2022
				PREVISIONI ANNO 2020	2021		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		- 0,00	0,00		0,00	
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		- 0,00			-	-
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	89.703,23	596.768,70	592.456,34	580.044,48	576.427,65	
			previsione di competenza				
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	655.623,70	607.729,81		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	85.473,34	966.323,78	72.097,90	60.500,00	60.500,00	
			previsione di competenza				
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	976.282,60	156.571,24		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	
			previsione di competenza				
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa				
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	41.547,71	39.783,16	41.794,92	43.911,75	
			previsione di competenza				
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	41.547,71	39.783,16		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	5.164,57	224.205,60	224.205,60	224.205,60	
			previsione di competenza				
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	5.164,57	224.205,60		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.205,02	144.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	
			previsione di competenza				
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	144.500,00	156.705,02		
	TOTALE TITOLI	177.381,59	1.754.304,76	1.083.043,00	1.061.045,00	1.059.545,00	
			previsione di competenza				
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.623.118,58	1.184.994,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.381,59	1.754.304,76	1.083.043,00	1.061.045,00	1.059.545,00	
			previsione di competenza				
			di cui già impegnato*				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			previsione di cassa	1.623.118,58	1.184.994,83		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a zero in quanto alla data di approvazione del bilancio 2020/2022 non sono state approvate variazioni di esigibilità.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	98.244,05
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	379.483,55
2	Trasferimenti correnti	79.957,28
3	Entrate extratributarie	108.719,04
4	Entrate in conto capitale	142.097,90
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	224.205,60
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	156.980,00
	TOTALE TITOLI	1.091.443,37
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.189.687,42

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	607.729,81
2	Spese in conto capitale	156.571,24
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	39.783,16
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	224.205,60
7	Spese per conto terzi e partite di giro	156.705,02
	TOTALE TITOLI	1.184.994,83
	SALDO DI CASSA	4.692,59

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- a) il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'articolo 162 del TUEL;
- b) la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

Purtuttavia, richiamando quanto già indicato in precedenza in altra parte di questa Relazione¹, in considerazione del fatto che lo schema di bilancio è stato redatto non potendo tenere conto delle conseguenze che deriveranno dalla contingente situazione di crisi determinata dai provvedimenti urgenti approvati dal Governo per contrastare il contagio da coronavirus, l'Organo di revisione segnala all'ente la necessità che la

¹ In paragrafo *Verifiche degli equilibri – Gestione dell'esercizio 2019*.

gestione di cassa sia attentamente monitorata, soprattutto per quanto attiene al concretizzarsi delle entrate tributarie ed extratributarie, per assicurare che le risorse siano sempre sufficienti ad assicurare il pagamento degli interventi necessari a garantire la regolarità dei servizi essenziali.

L'Organo di revisione ha verificato, per quanto possibile, che i singoli responsabili di servizi abbiano partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'articolo 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2020 non evidenzia alcuna quota di cassa vincolata.

L'ente si dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata in questo prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	98.244,05
1,00	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	117.301,82	463.215,00	580.516,82	379.483,55
2,00	<i>Trasferimenti correnti</i>	18.732,78	61.224,50	79.957,28	79.957,28
3,00	<i>Entrate extratributarie</i>	14.461,67	107.800,00	122.261,67	108.719,04
4,00	<i>Entrate in conto capitale</i>	70.000,00	72.097,90	142.097,90	142.097,90
5,00	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6,00	<i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7,00	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	224.205,60	224.205,60	224.205,60
9,00	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	2.480,00	154.500,00	156.980,00	156.980,00
	TOTALE TITOLI	222.976,27	1.083.043,00	1.306.019,27	1.091.443,37
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	222.976,27	1.083.043,00	1.306.019,27	1.189.687,42

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1,00	<i>Spese correnti</i>	89.703,23	655.623,70	745.326,93	607.729,81
2,00	<i>Spese in conto capitale</i>	85.473,34	592.456,34	677.929,68	156.571,24
3,00	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	<i>Rimborso di prestiti</i>	0,00	39.783,16	39.783,16	39.783,16
5,00	<i>Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	0,00	224.205,60	224.205,60	224.205,60
7,00	<i>Spese per conto Terzi e partite di giro</i>	2.205,02	154.500,00	156.705,02	156.705,02
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	177.381,59	1.666.568,80	1.843.950,39	1.184.994,83
	SALDO DI CASSA				4.692,59

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'articolo 162 del TUEL sono così assicurati:

Comune di Quintano (Provincia di Cremona)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione				
BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO				
<i>(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾</i>				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO				
		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		98.244,05		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	632.239,50 0,00	621.839,40 0,00	620.339,40 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbio esigibilità	(-)	592.456,34 0,00 19.666,60	580.044,48 0,00 19.666,60	576.427,65 0,00 19.666,60
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	39.783,16 0,00 0,00	41.794,92 0,00 0,00	43.911,75 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾				
O=G+H+L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	72.097,90	60.500,00	60.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	72.097,90 0,00	60.500,00 0,00	60.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U+V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.2.04.00.00.00.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.2.04.00.00.00.				
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.2.04.00.00.00.				
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.2.04.00.00.00.				
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.2.04.00.00.00.				
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.2.04.00.00.00.				
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.2.04.00.00.00.				
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codice U.2.04.00.00.00.				
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.				
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.				
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti.				
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.				

L'Organo di revisione segnala come durante la gestione 2020 l'ente dovrà tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (comma 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo "*Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica*")

In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio

Utilizzo proventi alienazioni

L'ente non si è avvalso della facoltà prevista dal comma 866 dell'articolo 1 della Legge 205/2017 che consente che gli enti locali di avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 866, della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Il decreto legge 124/2019, convertito in legge 157/2019, all'articolo 30, comma 2-ter ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT, sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 205/2017.

Il decreto legge 124/2019, convertito in legge 157/2019, all'articolo 57, comma 1-quater, ha modificato l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 78/2015, prorogando al 2023 la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione, anche per la parte corrente, le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e di riacquisto dei titoli obbligazionari eventualmente emessi.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono registrate, nel titolo II di entrata e nel titolo I di spesa come aventi natura di voci di carattere non ripetitivo, unicamente le entrate e le spese per le consultazioni referendarie.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dal comma 5 dell'articolo 11 del D.L.gs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 dell'allegato principio 4/1, tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

La Giunta ha approvato il Dup per la successiva presentazione al Consiglio comunale con deliberazione n. 37 del 27 agosto 2019. La Nota di aggiornamento è stata approvata dalla Giunta con deliberazione n. 18 del 10 marzo 2020.

Sul DUP e sulla relativa Nota di aggiornamento l'organo di revisione esprime il proprio parere in questa Relazione insieme con il parere sul bilancio 2019-2021.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup e la sua Nota di aggiornamento contengono i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

L'ente non ha adottato il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del D. Lgs. 50/2016 in quanto nel bilancio non sono previsti interventi di importo superiore a €. 100.000,00.

In proposito l'Organo di revisione ricorda all'ente di dare comunicazione di tale circostanza sul profilo del committente nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

L'ente non ha adottato il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 in quanto il bilancio non prevede interventi di tale importo o superiore.

In proposito l'Organo di revisione ricorda all'ente di dare comunicazione di tale circostanza sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'articolo 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 25 febbraio 2020 secondo le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA*" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'Organo di revisione esprime il proprio parere, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 448/2001, insieme con quello sul bilancio nell'ultima parte di questa Relazione.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale. Il limite di spesa di personale sostenuta nel 2008 è quantificato in €. 164.475,00.

Non è ipotizzata nel triennio alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato mentre è previsto invece il ricorso a forme di lavoro flessibile (a tempo determinato) entro il limite di spesa sostenuto nel 2009 (€. 47.746, 73).

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Sul programma di che trattasi l'Organo di revisione esprime il proprio parere nella parte finale di questa Relazione.

In ogni caso l'Organo di revisione rammenta che è in corso di pubblicazione il decreto attuativo del comma 2 dell'articolo 33 del D. Lgs. 34/2019 (approvato in Conferenza Stato Città nella seduta dell'11 dicembre 2019). Poiché il decreto modifica radicalmente il calcolo della capacità assunzionale degli enti locali, l'ente dovrà effettuare una ricognizione della programmazione del fabbisogno del personale già deliberata per verificarne la compatibilità con le disposizioni del citato decreto ed eventualmente adottare i provvedimenti di modifica necessari. Sulla ricognizione e sugli eventuali provvedimenti di modifica della programmazione del fabbisogno del personale già deliberata, dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Organo di revisione che è tenuto ad asseverare anche il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'articolo 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

L'ente ha ritenuto di non approvare tale piano, che non è obbligatorio, sul quale pure, se approvato, l'Organo di revisione avrebbe dovuto esprimere parere obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 1, del TUEL.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'articolo 2, comma 594, della legge n. 244/2007

L'ente ha compreso le indicazioni programmatiche in questa materia nel Dup e nella sua Nota di aggiornamento. Tale provvedimento non è più obbligatorio in quanto, a decorrere dal 2020, l'articolo 57, comma 2, lettera e), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni e integrazioni in legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha abrogato la disposizione normativa che ne aveva introdotto l'obbligatorietà.

In ogni caso su tale piano l'Organo di revisione esprime il proprio parere nella parte finale di questa Relazione.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(articolo 58, comma 1, della legge n. 112/2008)

Con deliberazione n. 14 del 25 febbraio 2020, a seguito della ricognizione sui beni di proprietà comunale, la Giunta comunale ha segnalato non esservi beni suscettibili di valorizzazione e/o di alienazione. Il bilancio triennale non prevede il ricorso ad entrate da alienazioni immobiliari.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *"in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo"*, desunto *"dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto"*, allegato 10 al D. Lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'articolo 9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'articolo 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Va la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

In proposito si segnala che le previsioni del bilancio triennale non prevedono il ricorso all'indebitamento.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate tenendo però conto delle importanti modifiche legislative introdotte con la legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019).

L'Organo di revisione ha indirizzato al sua attenzione a verificare la compatibilità delle entrate tributarie previste nel bilancio con le conseguenze delle modificazioni normative introdotte e le decisioni dell'ente, compresa quella di avvalersi della proroga dei termini di determinazione di aliquote e tariffe.

Entrate da fiscalità locale

Premessa

Per quanto attiene in particolare alle aliquote e tariffe dei tributi comunali, nella Nota di aggiornamento al Dup 2020-2022 è indicato che:

- a) per quanto attiene all'IMU e in relazione alle modificazioni della disciplina introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Legge di bilancio 2020", il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare le nuove aliquote e il nuovo regolamento entro i termini prorogati previsti dal comma 779 dell'articolo 1 della citata legge 160/2019;
- b) per quanto riguarda l'addizionale Irpef comunale, nella Nota di aggiornamento del Dup è indicata la volontà di introdurre tale tributo prevedendone l'aliquota nella misura dello 0,60%, senza ipotizzare alcuna soglia di esenzione per importi di reddito;
- c) analogamente per quanto attiene alla Tari, il Consiglio comunale sarà chiamato a deliberare il nuovo piano finanziario e a rideterminare in conseguenza le tariffe entro il termine del 30 giugno 2020 differito con l'articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato e integrato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, e dall'articolo 107, comma 4 del

- citato decreto legge 18/2020; la previsione della relativa entrata tiene conto delle tariffe in vigore e degli introiti realizzati negli esercizi precedenti;
- d) per imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, l'ente si è determinato di confermare le aliquote e le tariffe già in vigore nel 2019; in proposito la Giunta comunale ha approvato, la deliberazione n. 17 del 25 febbraio 2020.

In generale nella specifica materia delle entrate fiscali, l'Organo di revisione, come già anticipato in altre parti di questa Relazione, segnala all'ente - che ha redatto il bilancio non potendo tenere conto della contingente situazione di crisi economica determinata a seguito dei provvedimenti emergenziali approvati dal Governo per contrastare il contagio da coronavirus - la necessità che la gestione di competenza e cassa delle entrate fiscali sia attentamente monitorata per assicurare che le risorse siano sempre sufficienti a fare fronte agli impegni di spesa che saranno assunti per gli interventi necessari a garantire la regolarità dei servizi essenziali.

Addizionale Comunale all'Irpef

Il Comune ha espresso la volontà di applicare, a partire dal 2020 e ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, l'addizionale comunale all'IRPEF, prevedendone l'aliquota nella misura dello 0,60%, senza ipotizzare alcuna soglia di esenzione per importi di reddito.

Ai documenti di bilancio è allegato lo schema di deliberazione consiliare e quello del Regolamento per la relativa disciplina gestionale.

La stima dell'entrata è così indicata in bilancio:

Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

sulla base della simulazione dell'introito ipotizzato, nel valore tra €. 71.146,00 e €. 86.958,00, effettuata da Ifel sul totale dei redditi prodotti nel territorio comunale nell'esercizio 2017 (€. 12.630.925,00).

Le previsioni di gettito possono ritenersi congrue rispetto ai valori forniti dalla citata simulazione e coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

La "nuova" Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 739-780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nella Nota di aggiornamento del Dup è indicata una previsione di entrata nel triennio che tiene conto delle aliquote già in vigore negli anni precedenti e che appare congrua rispetto al trend di accertamenti riscontrati negli esercizi precedenti.

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.

388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Il gettito stimato per l'Imposta municipale propria è questo:

<i>IUC</i>	Esercizio 2019 (assestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	151.000,00	146.500,00	140.000,00	140.000,00
TASI	3.856,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
TARI	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Totale	261.856,00	253.500,00	247.000,00	247.000,00

TARI

L'articolo 57-bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successivamente l'articolo 107, commi 4 e 5, del citato decreto legge 18/2020, hanno previsto che:

- a) in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2020;
- b) i comuni *"possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Nella Nota di aggiornamento del Dup è indicato che l'ente provvederà all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe da applicare nel 2020 entro i termini prorogati per legge e ha indicato in bilancio la previsione di entrata sulla base dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti.

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2019 (assestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
TARI	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

Altri tributi comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito questi tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP) (e diritti sulle pubbliche affissioni);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

Nella Nota di aggiornamento del Dup è indicata la volontà di sostituire dal 2021 questi due tributi con il canone patrimoniale, il cui gettito sarà introitato nel Titolo III di entrata.

Questo il quadro di raffronto del gettito per questi tributi per i quali sono confermate, (deliberazione della Giunta n. 17/2020), aliquote e tariffe in vigore:

Altri Tributi	Esercizio 2019 (assestato)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP e diritti p.a.	6.000,00	5.000,00		
TOSAP	5.000,00	4.000,00		
Totale	11.000,00	9.000,00		

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni non subiscono significative variazioni rispetto agli anni precedenti e, peraltro, fanno riferimento a volumi non rilevanti.

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da proventi per permessi da costruire e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	22.710,99	9.816,33	12.894,66
2019 (assestato)	10.000,00	8.800,00	1.200,00
2020	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	10.000,00	0,00	10.000,00
2022	10.000,00	0,00	10.000,00

L'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, ha previsto che dal 1° gennaio 2018 le entrate derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni, siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'articolo 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha aggiunto in fine all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, questo periodo:

"A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 articolo 1 comma 460.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	5.000,00	5.000,00	5.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- €. 2.500,00 per sanzioni ex articolo 208, comma 1, del Codice della strada (D.L.gs 30 aprile 1992, n. 285);

Con deliberazione della Giunta n. 12 del 25 febbraio 2020 la somma di €. 5.000,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del Codice della strada.

L'intera quota vincolata è destinata al titolo 1 spesa corrente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: *"ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'articolo 142, comma 12-bis, del D.L.gs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'Organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione"*.

Proventi dei beni dell'ente

Tale categoria di entrate non ha rilevanza particolare nelle previsioni di bilancio.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	30.000,00	32.000,00	93,75%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	30.000,00	32.000,00	93,75%

La Giunta comunale con deliberazione n. 13 del 25 febbraio 2020, allegata allo schema di bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 93,75% dei relativi costi.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sull'effettiva registrata esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda individuale, non è stato previsto accantonamento al fondo svalutazione crediti.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente sono riportate in apposito allegato al bilancio che evidenzia come non vi siano sostanziali scostamenti con quelle dell'esercizio 2019.

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, che tiene conto della programmazione del fabbisogno deliberato, risulta coerente:

- a) con l'obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad €. 164.475,00, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, come indicata nella deliberazione della Giunta comunale n. 16/2020;
- b) dei vincoli disposti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di €. 47.746,73, come indicata nella citata deliberazione della Giunta comunale n. 16/2020.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(articolo 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il bilancio non prevede il ricorso a queste fattispecie di rapporti di collaborazione autonoma.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio e con le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Rispetto a questa tipologia di spesa, l'Organo di revisione evidenzia che la legge 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019, ha esplicitamente abrogato:

- a) i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 7, del DL 78/2010)
- b) i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (articolo 6, comma 8, del DL 78/2010)
- c) il divieto di effettuare sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9, del DL 78/2010)
- d) i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 12, del DL 78/2010)
- e) i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 13, del DL 78/2010)
- f) l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del D.L. 112/2008)
- g) i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (articolo 5, comma 2, del DL 95/2012)
- h) l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (articolo 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.L.gs. 118/2011 e esempio n. 5

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo A) fra quelli consentiti dalla normativa vigente.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare più dell'importo minimo previsto dalla normativa vigente.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come da questi prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	463.215,00	18.683,27	19.666,60	983,33	4,25%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	61.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	72.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	704.337,40	18.683,27	19.666,60	983,33	2,79%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	632.239,50	18.683,27	19.666,60	983,33	3,11%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	72.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	447.715,00	19.666,60	19.666,60	0,00	4,39%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	60.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	682.339,00	19.666,60	19.666,60	0,00	2,88%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	621.839,00	19.666,60	19.666,60	0,00	3,16%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	447.715,00	19.666,60	19.666,60	0,00	4,39%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	60.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	680.839,00	19.666,60	19.666,60	0,00	2,89%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	620.339,00	19.666,60	19.666,60	0,00	3,17%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

- anno 2020 - €. 3.644,83, pari allo 0,62% delle spese correnti;
- anno 2021 - €. 4.444,73, pari allo 0,77% delle spese correnti;
- a) anno 2022 - €. 3.944,73, pari allo 0,68% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

L'Organo di revisione segnala che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	829,69	829,69	829,69
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	829,69	829,69	829,69

Nella Nota di aggiornamento sono indicate le ragioni dei mancati accantonamenti a:

- b) rischi da contenzioso, per mancanza di controversie in corso;
- c) perdite di organismi partecipati, che non sono stati rilevati.

L'Organo di revisione segnala l'opportunità di accantonare, eventualmente in corso di esercizio, una quota adeguata a coprire gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali dei dipendenti ove si consideri che il bilancio deve prevedere tali oneri per il triennio contrattuale in corso (2019-2021).

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato (2018)

	Rendiconto anno 2018.
Fondo rischi contenzioso	00,00
Fondo oneri futuri	00,00
Fondo perdite società partecipate	00,00
Altri fondi:	
a) indennità di fine mandato	2.844,73
b) rinnovi contrattuali dipendenti	1.015,00

A fine esercizio come disposto dall'articolo 167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2-*quater*, del TUEL.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), al comma 854 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti, prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%; in ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio -
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) -

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di revisione, invitando l'Ente ad attivarsi celermente, non è stato messo nelle condizioni di verificare se l'ente:

- a) abbia o meno nel corso dell'esercizio 2019 avviato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- b) abbia o meno ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi pubblici locali.

L'ente ha partecipazione diretta in questi organismi:

- Scrp – Società cremasca reti e patrimonio S.p.A., nella quale il Comune detiene una partecipazione dello 0.37%; tramite questa società, il Comune partecipa indirettamente in altre sei società;
- Padania Acque S.p.A., nella quale il Comune detiene una partecipazione dello 0,05894%; tramite questa società il Comune partecipa indirettamente in un'altra società;
- Comunità sociale cremasca Azienda speciale consortile.

Tutti gli organismi partecipati direttamente dall'ente hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2018 che sono pubblicati sui rispettivi siti *Internet* (indicati nella Nota integrativa al bilancio triennale); in particolare:

- Scrp – Società cremasca reti e patrimonio S.p.A. ha chiuso il bilancio 2017 con un utile di €. 441.767,00;
- Padania Acque S.p.A. ha chiuso il bilancio 2017 con un utile di €. 4.450.849,67;
- Comunità sociale cremasca Azienda speciale consortile ha chiuso il bilancio 2017 in pareggio.

L'ente detiene anche queste partecipazioni societarie indirette:

- Biofor energia S.r.l. – partecipazione dello 0,185%;
- Consorzio informatica territorio S.r.l. – partecipazione dello 0,33918%;
- S.C.S. Servizi locali S.r.l. – partecipazione dello 0,2405%;
- Società cremasca servizi S.r.l. – partecipazione dello 0,2405%;
- Reindustria Scrl – partecipazione dello 0,001258%;
- Gal Oglio Po Scarl;
- Gal terre del Po Scarl.

Adeguamento statuti

Dalla verifica in materia di adeguamento degli statuti societari ex articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2016, risulta che è stato adeguato alle disposizioni del suddetto decreto lo statuto di Padania Acque S.p.A.

L'Organo di revisione suggerisce di verificare se tutte le società partecipate direttamente ed indirettamente, abbiano provveduto all'adempimento obbligatorio posto dal testo unico sui servizi pubblici locali informando l'Organo di revisione dei risultati della verifica.

Accantonamento a copertura di perdite

Alla data di redazione dello schema di bilancio del Comune, non sono emerse situazioni che ipotizzino risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obblighino l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'articolo 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (articolo 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 settembre 2017, alla ricognizione delle partecipazioni direttamente possedute indicando solamente l'attuazione, entro un anno, di un intervento per il contenimento dei costi della Società cremasca reti e patrimonio S.p.A.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (articolo 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dell'11 dicembre 2019 su cui non è stato richiesto il parere all'Organo di revisione, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, e ha predisposto un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'articolo

20 del D.Lgs. n. 175/2016. L'attuazione dei singoli interventi previsti nel piano è ancora in corso; in proposito l'Organo di revisione chiede di essere informato periodicamente dello stato d'avanzamento dei singoli interventi e/o di ricevere la segnalazione delle eventuali criticità che dovessero insorgere.

L'Organo di revisione, ricordando che l'esito della ricognizione deve essere comunicato, con le modalità previste dall'articolo 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, chiede di ricevere il riscontro dell'avvenuta trasmissione del documento nonché delle eventuali osservazioni/comunicazioni provenienti dalla Corte dei conti e dalla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016 istituita presso il Ministero delle finanze e dell'economia.

Garanzie rilasciate

Il Comune non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

Spese di funzionamento e gestione del personale (articolo 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune, probabilmente a ragione dell'esiguità delle quote di partecipazione, non ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate; a tal riguardo, L'Organo di revisione suggerisce per il prosieguo di tentare la formulazione di un piano insieme con gli altri comuni che detengono quote nelle società.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	72.097,90	60.500,00	60.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	72.097,90 0,00	60.500,00 0,00	60.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

Limitazione acquisto immobili – Acquisto di beni con contratto di locazione finanziaria – Contratti di leasing

Il bilancio triennale non prevede l'acquisto di beni immobili né di acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

L'Organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati da considerarsi ai fini del calcolo dell'indebitamento.

INDEBITAMENTO

Premessa

Nel triennio 2020-2022 non è stata inserita la previsione del ricorso a nuovi prestiti. Qualora in corso d'esercizio se ne debba fare ricorso, l'ente è tenuto a garantire le condizioni previste dagli articoli 202-204 del Tuel nonché il rispetto del "pareggio di bilancio" ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 243/2012; a quest'ultimo proposito così le Sezioni riunite della Corte dei Conti con la deliberazione n. 20/2019:

Gli oneri per l'ammortamento (per interessi e quote capitale) dei prestiti in corso per il finanziamento di spese in conto capitale risultano compatibili per il triennio con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL ove le risorse di parte corrente previste in entrata e, soprattutto, quelle derivanti dalle entrate tributarie, possano realizzarsi in relazione alle conseguenze che si stanno determinando e si determineranno in corso di esercizio in conseguenza dei provvedimenti emergenziali approvati dal Governo per contrastare il contagio da coronavirus. In proposito l'Organo di revisione rinvia ai suggerimenti indicati in precedenza in altre parti di questa Relazione.

L'indebitamento dell'ente subisce questa evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	577.942,09	538.375,27	496.827,56	457.044,40	415.249,48
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	39.566,82	41.547,71	39.783,16	41.794,92	43.911,75
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	538.375,27	496.827,56	457.044,40	415.249,48	371.337,73
Nr. Abitanti al 31/12	913	899	899	899	899
Debito medio per abitante	589,68	552,64	508,39	461,90	413,06

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'articolo 203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra questa evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	29.218,50	27.287,61	25.298,22	23.236,46	21.169,63
Quota capitale	39.566,82	41.547,71	39.783,16	41.794,92	43.911,75
Totale fine anno	68.785,32	68.835,32	65.081,38	65.031,38	65.081,38

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato in questo prospetto:

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	29.218,50	27.287,61	25.298,22	23.236,46	21.169,63
entrate correnti	556.842,44	565.750,61	538.093,43	538.093,43	538.093,43
% su entrate correnti	5,25%	4,82%	4,70%	4,32%	3,93%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Il prospetto ha considerato per ciascuno degli esercizi dal 2018 al 2020, gli accertamenti delle entrate correnti registrate nel rendiconto del penultimo anno precedente (ad es., per il 2018 si è fatto riferimento alle entrate correnti accertate dal rendiconto 2016). Per gli esercizi 2021 e 2022 le entrate correnti a cui si è fatto riferimento sono quelle accertate nel rendiconto 2018.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente:

- a) non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni;
- b) non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti;
- c) non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali occorra costituire regolare accantonamento.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

Premessa

Lo schema del bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto non potendo l'Amministrazione tenere conto delle conseguenze che deriveranno dalla contingente situazione di crisi determinata dai provvedimenti urgenti approvati dal Governo per contrastare il contagio da coronavirus. In considerazione di ciò l'Organo di revisione segnala all'ente la necessità:

- c) in via prudenziale di limitare i provvedimenti di spesa a quelli assolutamente necessari per garantire la regolarità dei servizi essenziali da assicurare alla Comunità;
- d) di monitorare la gestione con ogni possibile attenzione allo scopo di evitare il determinarsi di squilibri di bilancio e le insufficienze di cassa;
- e) di adottare in corso d'anno tutti i provvedimenti di variazione al bilancio che siano valutati necessari ad assicurare il mantenimento degli equilibri.

Dei risultati dell'attività che sarà svolta in relazione ai punti indicati alle precedenti lettere a), b) e c), l'Organo di revisione chiede di essere tempestivamente informato.

L'Organo di revisione ha effettuato le necessarie verifiche sul bilancio triennale considerando la premessa appena riportata e per consentire all'ente di comunque

approvare il documento di programmazione finanziaria evitando la prosecuzione della gestione in esercizio provvisorio.

Tenendo conto di quanto appena riportato, l'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti valuta:

a) riguardo alle previsioni di parte corrente

1) congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'articolo 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
- degli altri elementi comunque evidenziati nella Relazione;

b) riguardo alle previsioni per investimenti

- conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti;
- coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP e la sua Nota di aggiornamento ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i correlati specifici finanziamenti e risorse considerate;

c) riguardo agli equilibri di finanza pubblica

- con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla legge di bilancio n.145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019;

d) riguardo alle previsioni di cassa

- le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con

riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE;

e) invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nella Relazione che precede, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto delle verifiche effettuate in istruttoria, dei suggerimenti e delle riserve espresse e poste nei precedenti paragrafi di questa Relazione, con particolare riferimento a quanto per ciò riportato nel precedente paragrafo "Osservazioni e suggerimenti",

l'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

In conclusione l'Organo di revisione, con le segnalazioni che precedono,

esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sul Documento unico di programmazione (Dup) nel testo aggiornato con la Nota di aggiornamento proposta e su questi altri documenti, in parte compresi nel Dup, in parte approvati separatamente dalla Giunta comunale:

- a) la programmazione del fabbisogno triennale del personale;
- b) le proposte di deliberazione di conferma e/o variazione delle aliquote/tariffe dei tributi comunali;
- c) il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'articolo 2, comma 594, della legge n. 244/2007.

L'Organo di revisione
Dr. Michele Luccisano
(documento firmato digitalmente)
